

Novità IVA 2015

Ampliamento delle ipotesi di reverse charge

Giovanni Petruzzellis
Dottore Commercialista

Latina, 4 maggio 2015

Estensione del reverse charge

Legge n. 190/2014 (articolo 1, commi 629 e 631)

Dal 1° gennaio 2015 applicazione del reverse charge estesa a:

- ✓ Prestazioni di **servizi di pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di **completamento di edifici**
- ✓ **Quote di emissione dei gas a effetto serra**; trasferimento di analoghe unità; **cessione di gas** ed energia **elettrica ai rivenditori** (fino al 31 dicembre 2018)
- ✓ Bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015

1) Estensione
nell'ambito del
settore edile e
dei settori
connessi

2) Estensione nel
settore
energetico

3) Cessioni di
bancali in legno

Settore edile e connessi

Ambito soggettivo

La norma	L'oggetto
Art. 17 comma 6 lett. a)	Prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore
Art. 17 comma 6 lett. a-ter)	Prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici
Art. 17 comma 6 lett. a-ter)	Servizi di pulizia relativi ad edifici

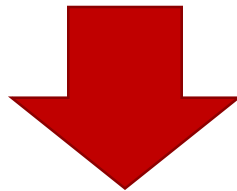
La legge di stabilità 2015 **non** impone limitazioni di carattere soggettivo (→ soggettività passiva ai fini IVA)

Settore edile e connessi

Ambito oggettivo

Circolare 14/E del 27/03/2015

L'articolo 17, comma 6, lett. a) del DPR 633/72 prevede l'applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi “di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.



Elencazione tassativa delle prestazioni soggette a reverse charge (**codici ATECO 2007**)

Prestazioni relative a “edifici”

Il comma 629 dell'art.1 della L. n. 190/2014, per **individuare** il bene sul quale devono essere effettuate le prestazioni, ha introdotto il **termine** di “**edificio**”, definizione questa non rinvenibile in ambito fiscale.

La circolare n. 14/E ha ricondotto tale espressione al più chiaro **concetto di “fabbricato”** precisando (§ 1.2) che sono **escluse** le “prestazioni aventi ad oggetto (...):

- ✓ terreni
- ✓ parti del suolo
- ✓ parcheggi (...)

salvo che questi **non costituiscano** un **elemento integrante** dell'edificio stesso”.

Nozione di edificio

Edifici	Esclusioni
-Costruzioni dotate di mura perimetrali e tetto; - parti di un singolo edificio (singolo locale); - immobili abitativi e strumentali per natura; - unità immobiliari in corso di definizione (F4); - giardini pensili; - piscine collocate su terrazzi; - impianti fotovoltaici collocati su tetti.	-terreni; - parti del suolo; - parcheggi; - giardini; - piscine (escluse quelle site su un terrazzo); - impianti fotovoltaici (esclusi quelli sui tetti).

Servizi di pulizia negli edifici

Elenco Codici ATECO 2007

Servizi di pulizia relativi ad edifici	
REVERSE CHARGE	ESCLUSIONI
-81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici	-Pulizie di aree scoperte; - Servizi di disinfestazione; - Pulizie di strade, piazzali e cisterne; - Pulizie di giardini
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.	- Pulizia specializzata di impianti e macchinari

Servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici

DEMOLIZIONE

-43.11.00 Demolizione

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI AD EDIFICI

- 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)

COMPLETAMENTO DI EDIFICI

- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (con esclusione della posa in opera di "arredi")
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili/muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. "completamento di edifici"

Scomposizione delle operazioni

Un importante chiarimento fornito dalla circolare 14/E/2015 riguarda il caso in cui un soggetto passivo in presenza di un **unico contratto**, renda una **pluralità di prestazioni** di servizi, alcune delle quali soggette all'inversione contabile ed altre soggette al regime ordinario.

In tal caso la circolare ha precisato che è necessario procedere alla **SCOMPOSIZIONE delle OPERAZIONI**, individuando le singole prestazioni assoggettabili al reverse charge.

(unica eccezione → v. slide successiva)

Contratti di appalto edile

Trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge nell'ipotesi in cui il contratto di appalto abbia ad oggetto:

- la **costruzione** di un edificio;
- interventi di **restauro** e **risanamento conservativo** ex. art. 3 c. 1 lett. c) del DPR 380/2001;
- interventi di **ristrutturazione edilizia** ex. art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001.

Contratti di fornitura con posa in opera

La circolare 14/2015, in linea con l'indirizzo interpretativo già fornito con la circolare 37/E del 2006 ha ribadito che sono **escluse dal reverse charge** le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la **posa in opera** assume una **funzione accessoria** rispetto alla cessione del bene.

CGUE – Sentenza 29 marzo 2007 (C-115/05)

La fornitura con posa in opera deve essere considerata come una cessione di beni e non come una prestazione di servizi se:

- Il bene, dopo la posa in opera, sarà trasferito al cliente che potrà disporne come proprietario;
- il prezzo del bene rappresenta una parte preponderante del costo totale dell'intera operazione (cessione con posa in opera);
- i servizi del fornitore si limitano alla posa in opera di un bene, senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esigenze specifiche del cliente.

Reverse charge e nuovo regime forfetario

CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO O REGIME DEI MINIMI

Operazioni attive	-Non può essere esercitata la rivalsa; - Non si applica l'inversione contabile
Operazioni passive	Si applica l'inversione contabile: -La fattura deve essere integrata con la base imponibile, l'aliquota e l'Iva - l'Iva è indetraibile - il tributo deve essere versato

Soggetti esclusi dall'applicazione del reverse charge

In considerazione degli **obblighi e degli adempimenti** che abbiamo visto essere **caratteristici** dell'applicazione del **reverse charge**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono **esclusi** dall'applicazione del meccanismo i soggetti che “beneficiando di **particolari regimi fiscali**, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633/72 (registrazione delle fatture, tenuta dei registri contabili, ecc.).

“L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ai soggetti esonerati dai predetti adempimenti si porrebbe, infatti, in contrasto con la ratio agevolativa e con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali” ...

A titolo **esemplificativo** sono **esclusi**:

- ✓ i **produttori agricoli** con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, di cui all'art. 34, comma 6, del DPR 633/72;
- ✓ **esercenti attività di intrattenimento** di cui alla tariffa allegata al DPR 633/72;
- ✓ **enti** che hanno optato per le disposizioni della Legge **398/1991**;
- ✓ soggetti che effettuano **spettacoli viaggianti** con volume d'affari non superiore a 25.822,84 di cui all'articolo 74-quater, comma 5, del DPR 633/1972.

Acquisti di servizi a uso “promiscuo” da parte degli enti non commerciali

Presupposto = soggettività passiva ai fini IVA → per gli ENC sono soggette all’inversione contabile esclusivamente le operazioni (acquisti di beni e prestazioni di servizi) destinati alla sfera commerciale.

In tal caso il documento di prassi ha chiarito che ai fini dell’individuazione della modalità di applicazione del tributo occorre fare riferimento a **CRITERI OGGETTIVI**.

In particolare, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo del reverse charge, bisognerà fare riferimento ad esempio:

- agli **accordi contrattuali** tra le parti;
- all’**entità del corrispettivo** pattuito;
- alla **dimensione degli edifici interessati**; ecc.

Esempio

Un'associazione culturale acquista, al costo di **7.200 euro**, un **servizio di pulizia** dei propri locali (**superficie 400 mq**, di cui **30 mq** adibiti allo svolgimento di **attività commerciali** (ad esempio un bar) e **370 mq** adibiti allo svolgimento della propria **attività istituzionale**).

Percentuale del locale adibito all'attività commerciale:

$$X:100 = 30:400$$

$$X = 7,5\%$$

Percentuale dello spazio adibito all'attività istituzionale:

$$Y:100 = 370:400$$

$$Y = 92,5\%$$

Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività commerciale:

$$7.200 \times 7,5\% = 540 \text{ euro (} \rightarrow \text{ reverse charge)}$$

Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività istituzionale:

$$7.200 \times 92,5\% = 6.660 \text{ euro (} \rightarrow \text{ Iva)}$$

Estensione del reverse charge nel settore energetico

Articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter), d-quater)

Reverse charge fino al 31 dicembre 2018

- Quote di emissione dei gas a effetto serra
- Trasferimento di analoghe unità
- Cessione di gas ed energia elettrica ai rivenditori
- ~~Cessioni di beni alla grande distribuzione (previa autorizzazione, non concessa, da parte del Consiglio UE)~~

Sono ricompresi i certificati che hanno la finalità di incentivare l'efficienza energetica o la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali:

- certificati verdi;
 - certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica);
 - garanzie di origine;
 - unità di riduzione delle emissioni (ERU);
 - riduzioni certificate delle emissioni (CER);
-

Cessione di pallets recuperati

Articolo 74, comma 7, DPR 633/1972

Dal 1° gennaio 2015 il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.

Novità IVA 2015

Intrastat - semplificazioni

Giovanni Petruzzellis
Dottore Commercialista

Latina, 4 maggio 2015

Semplificazioni in materia di Intrastat servizi

Articolo 23, D.lgs. 175/2014

- **numero di identificazione IVA delle controparti**, comprensivo del codice ISO dello Stato di riferimento;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo del tipo di servizio reso o ricevuto;
- Stato in cui è effettuato il pagamento del servizio.
- ~~- numero e data fattura~~
- ~~- modalità di erogazione~~
- ~~- modalità di pagamento~~

D.L. 69/2013

L'articolo 50-bis del D.L. 69/2013 prevede dal 1° gennaio 2015 l'abolizione della presentazione dei modelli relativi alle prestazioni di servizi generici (7-ter) ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.

→ Perimetro applicativo in attesa di definizione

Le novità sul piano sanzionatorio

L'articolo 25 del decreto semplificazioni, riscrivendo il quinto comma dell'articolo 34 del D.L. 41/1995, ha stabilito che le sanzioni per l'omessa o inesatta indicazione dei dati di natura statistica relativa agli scambi di beni (colonne da 5 a 13 del modello INTRA-1 e da 6 a 15 dell'INTRA-2 BIS) si applicano solo alle imprese che rientrano nel **programma statistico nazionale** (operazioni > 750 mila euro), individuate da uno specifico elenco pubblicato periodicamente dall'ISTAT.

Le sanzioni, ove applicabili, vanno irrogate **una sola volta** “**per ogni elenco** mensile inesatto o incompleto”, indipendentemente dal numero di transazioni mancanti o segnalate in modo errato nel modello.
